

	COMUNE DI MONDOVI'	
	Provincia di Cuneo	
	SCRITTURA PRIVATA	
	CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE	
	E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE	
	CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI.	
	n. ____ del ____	
	TRA	
	il COMUNE DI MONDOVI' (C.F. 00248770042), con sede legale in	
	Mondovì, corso Statuto n. 15, nel presente atto rappresentato da	
	(C.F.), nato a , il e	
	domiciliato per la carica in Mondovì, corso Statuto n. 15, che interviene	
	nell'atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Mondovì, ai	
	sensi degli artt. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 65 dello Statuto del	
	Comune di Mondovì, in qualità di Dirigente del Dipartimento Lavori	
	Pubblici, incarico attribuito con provvedimento del Sindaco n. 45 del	
	16/09/2023, che agisce in esecuzione della determinazione n. ____ del ____,	
	depositata in originale agli atti del Comune, nel prosieguo dell'atto chiamato	
	per brevità anche "Comune"	
	E	
	la (C.F.), con sede legale in (CN),	
	via , numero REA CN - , nel presente atto	
	rappresentata da (C.F.), nato a	
	(CN) il , domiciliato per la carica presso la sede della società, in	
	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta Visura	
	1	

ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo del 12/12/2025, nel prosieguo dell'atto chiamata per brevità anche "ditta".

Premesso che:

- la . ha presentato in data 16/12/2025 (ns. prot. n. 53908 del 16/12/2025) S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) per inizio attività - esercizio di vendita attraverso apparecchi automatici in spacci interni - settore alimentare, nei locali siti in Mondovì presso Palazzo comunale (Ricevuta e comunicazione di avvio del procedimento trasmesso alla ditta con prot. n. 54461 in data 18/12/2025);

- con successiva lettera prot. n. 54466 in data 18/12/2025 è stata trasmessa all'ASL CN1 la notifica presentata, ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004, in data 17/12/2025 (ns. prot. n. 54111 del 17/12/2025) dalla ditta, relativa alla nuova apertura nell'attività di commercio prodotti alimentari attraverso distributori automatici, in spacci interni, nei locali siti in Mondovì – Palazzo comunale;

- si rende pertanto necessario formalizzare con la predetta ditta il contratto di concessione di locali comunali per l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati;

- con determinazione n. ____ del ____ è stata adottata la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ed approvato lo schema del presente contratto.

Ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la concessione di locali comunali per l'installazione e la gestione di distributori automatici, di proprietà della ditta, adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati.

Le sedi individuate per l'installazione dei distributori sono di seguito descritte:

Municipio – corso Statuto 15:

- n. 1 distributore di bevande calde a base di espresso e solubili, modello *Opera Plus – Necta* (piano dipartimento Lavori Pubblici);

- n. 1 distributore di bevande fredde (bottiglie e lattine) e snack, modello *Tango – Necta* (piano dipartimento Lavori Pubblici);

- n. 1 distributore *Brio3 Lavazza* (piano Sportello del Cittadino);

Sede della Polizia locale e protezione civile – via L. Einaudi n. 10:

- n. 1 distributore *Brio Up Lavazza*;

-n.1 distributore *Frigo Gpe*;

Sede della biblioteca civica – via Francesco Gallo n. 12:

- n. 1 distributore *Lei 400*;

- n.1 distributore *Bianchi*.

Il Comune si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l'esigenza di spostare i distributori automatici in luoghi differenti da quelli indicati al presente articolo per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati i medesimi distributori.

	In tal caso la ditta si impegna ad adeguarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e a sostenere tutte le spese connesse.	
	Art. 3 – Durata del contratto	
	Il presente contratto ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione (01/01/2026).	
	Alla scadenza, la concessione non può intendersi tacitamente rinnovata.	
	Al termine del contratto, la ditta deve rimuovere i distributori automatici.	
	Art. 4 – Incassi e rimborso delle spese	
	La ditta incassa direttamente i costi delle consumazioni effettuate dall’utenza (costituita prevalentemente dai dipendenti del Comune) ai distributori automatici, pertanto nulla sarà dovuto direttamente dal Comune alla ditta per l’installazione e gestione dei distributori automatici.	
	Il Comune fornisce l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.	
	Qualora non fosse possibile allacciarsi direttamente all’impianto idrico del Comune, il rifornimento di acqua potabile per uso alimentare dei distributori sarà a carico della ditta e dovrà provenire esclusivamente da confezioni sigillate di produzione industriale garantite all’origine, fornite a cura e spese della ditta stessa.	
	La ditta si obbliga a rimborsare al Comune la somma annuale di € 1.500,00 oltre IVA nella misura di legge, a titolo di rimborso spese per energia elettrica ed acqua.	
	La ditta provvederà al pagamento anticipato della predetta somma, previa emissione di relativa fattura da parte del Comune, utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA che sarà alla stessa trasmesso, entro il mese di marzo di	
	4	

	ciascun anno di riferimento.	
	Qualora il numero dei distributori automatici installati presso il Comune	
	dovesse aumentare rispetto a quelli indicati al precedente art. 2, la somma a	
	titolo di rimborso spese dovuta dovrà essere conseguentemente	
	riquantificata.	
	Art. 5 – Patti e condizioni	
	Il presente contratto è regolato dai seguenti patti e condizioni:	
	- la ditta deve effettuare a propria cura e spese l’installazione e gli	
	allacciamenti dei distributori nelle sedi indicate al precedente art. 2;	
	- l’installazione e gli allacciamenti dei distributori devono essere eseguiti a	
	regola d’arte;	
	- su ogni distributore automatico deve essere chiaramente indicato il numero	
	identificativo del medesimo e le modalità per contattare telefonicamente o	
	con posta elettronica la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasti e	
	segnalazione di prodotti esauriti;	
	- la ditta garantisce il pronto intervento di personale qualificato in caso di	
	interventi di manutenzione, riparazione e/o sostituzione.	
	- la ditta deve provvedere alla pulizia e disinfezione interna ed esterna dei	
	distributori, in modo tale da assicurarne l’ottimale condizione igienica,	
	nonché provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;	
	- la ditta deve eseguire gli interventi di manutenzione e di rifornimento dei	
	distributori durante gli orari di apertura degli edifici comunali e a mezzo di	
	propri dipendenti muniti di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni	
	di legge;	
	- i distributori automatici devono essere delle migliori case produttrici e	
	5	

territorialmente competente per la città di Mondovì.

Art. 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti al presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, sono poste a carico della ditta.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 123/2025, il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n. 2016/679/UE, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla stipulazione del presente contratto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì;

- potranno, in qualunque momento, essere esercitati dei diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del predetto regolamento attraverso l'invio di una richiesta email all'indirizzo: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it.;

- il responsabile della protezione dei dati personali è indicato sul sito internet istituzionale del Comune di Mondovì.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviando alle norme del Codice Civile e alle altre leggi in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il rappresentante del Comune di Mondovì –

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della –